

[28193]

Anno 2023*Sezione concorsi***CONCORSI****Provincia autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO**

del 17 febbraio 2023, n. 252

Concorso straordinario per titoli ed esami, a carattere abilitante, per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento - articolo 15 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16. Approvazione bando di concorso per le classi A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, A011 - Discipline letterarie e latino, A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado e A041 - Scienze e tecnologie informatiche

Continua >>>



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 252

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Concorso straordinario per titoli ed esami, a carattere abilitante, per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento - articolo 15 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16. Approvazione bando di concorso per le classi A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, A011 - Discipline letterarie e latino, A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado e A041 - Scienze e tecnologie informatiche.

Il giorno **17 Febbraio 2023** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Presenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

L'articolo 15 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16 "Legge di stabilità provinciale 2021" ha previsto l'indizione, entro il termine di scadenza delle graduatorie d'istituto della Provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017-2020, ed ulteriormente prorogate al 31 agosto 2021, di un concorso straordinario per titoli ed esami, per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e secondo grado della scuola a carattere statale della provincia di Trento

La citata norma prevede, tra l'altro, che il concorso sia:

- indetto per tutte le classi di concorso ad eccezione di quelle in esubero o ad esaurimento;
- riservato ai docenti delle scuole secondarie, in possesso di abilitazione o in alternativa del titolo di studio e dei 24 crediti formativi universitari (CFU) previsti dalla normativa vigente, che hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione della domanda stabilita dal relativo bando, almeno tre anni di servizio d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione - in tal caso anche a tempo indeterminato su medesima classe di concorso;

Con deliberazione 24 settembre 2021, n. 1600 la Giunta provinciale ha dato inizialmente attuazione al citato articolo 15 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16 "Legge di stabilità provinciale 2021", approvando, ai fini dell'indizione di tre procedure concorsuali negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, il bando quadro del "Concorso straordinario per titoli ed esami, a carattere abilitante, per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento - articolo 15 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16".

Il punto 3. della deliberazione citata dava atto che si sarebbe proceduto all'indizione delle procedure concorsuali (di cui al punto 1. delle medesima delibera) ad intervenuta sottoscrizione di apposita intesa con il competente Ministero dell'Istruzione.

Al fine di addivenire a tale intesa, con nota dell'Assessorato all'istruzione, università e cultura prot. n. 720401 d.d. 5 ottobre 2021 veniva trasmesso al Ministero il Bando quadro, con una sintesi delle caratteristiche dello stesso, incluse le modalità di conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento.

Il Ministero, nello specifico il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, replicava con nota d.d. 9 marzo 2022, assunta al protocollo provinciale con n. 170365 di pari data, nella quale venivano mossi molteplici rilievi al bando provinciale, sulla base del richiamo alle norme statali che disciplinano le caratteristiche dei concorsi "straordinari", ovvero finalizzati all'abbattimento del precariato (Decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159). Veniva eccepito in particolare come la procedura trentina, così strutturata, presentasse una "*disciplina non assimilabile ad alcuna delle procedure straordinarie indette da questa amministrazione e che determinerebbe un trattamento differenziato rispetto agli aspiranti che hanno inteso partecipare alle procedure concorsuali indette con i D.D. 23 aprile 2020 n. 510 e D.D. 21 aprile 2020 n. 497*". In altre parole, il Ministero rappresentava una mancanza di uniformità del bando trentino con i bandi promossi a livello statale ed il pericolo di una disparità di trattamento tra i docenti partecipanti alle diverse procedure, nazionali e provinciali.

Il Dipartimento Istruzione e Cultura avviava quindi, nei mesi successivi, per il tramite del Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola, un confronto con gli uffici del Ministero

allo scopo di pervenire ad una bozza di bando condivisa che, pur mantenendo nella misura massima possibile i tratti originari della procedura delineati dal legislatore trentino nella legge di stabilità 2021, fosse compatibile col quadro normativo tracciato dallo Stato, in un'ottica di uniformità del reclutamento docenti nell'ambito del sistema d'istruzione nazionale, e in accordo col riparto di competenza, con riferimento alle potestà legislative Stato/Provincia.

Detto confronto si concludeva con l'invio della nota prot. n. 736986 del 26 ottobre 2022, con la quale il Dipartimento istruzione e cultura sottoponeva agli uffici ministeriali la versione definitiva del bando, cui seguiva una modifica dello stesso del 3 novembre 2022, sulle ulteriori osservazioni del Ministero pervenute per le vie informali.

Ad esito del confronto, con nota del 14 novembre 2022, assunta al protocollo provinciale con numero 0776454 di pari data, il Ministero rilasciava infine il suo benestare all'indizione della procedura provinciale secondo la versione del bando e della relativa tabella titoli concordata e condivisa in data 3 novembre 2022.

Il ridefinito bando quadro e l'intesa ottenuta con il Ministero hanno fatto riferimento non già più a tre procedure concorsuali, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 2021, n. 1600 bensì a "una o più procedure concorsuali aventi ad oggetto i posti, ivi inclusi quelli di sostegno, e classi di concorso singolarmente individuate secondo criteri di programmazione che tengano conto dei fabbisogni assunzionali".

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2210 di data 2 dicembre 2022 si provvedeva dunque a modificare e integrare il bando quadro, e la relativa tabella titoli, già approvato con la deliberazione 24 settembre 2021, n. 1600, conformemente all'intesa raggiunta con il Ministero dell'Istruzione in data 14 novembre 2022 sulle caratteristiche della procedura;

Con la deliberazione in ultimo citata si prevedeva, inoltre, che, con successive deliberazioni, sulla base del bando quadro approvato, si procedesse all'indizione di una o più procedure concorsuali aventi ad oggetto i posti, ivi inclusi quelli di sostegno, e classi di concorso singolarmente individuate, secondo criteri di programmazione che tengano conto dei fabbisogni assunzionali, e che fossero escluse dalle procedure le classi che, nell'arco temporale oggetto di programmazione, risultino in esubero o ad esaurimento;

Considerati gli attuali fabbisogni assunzionali derivanti in particolare dalle classi di concorso per le quali le graduatorie risultino esaurite o comunque di non sufficiente capienza;

Preso atto degli esiti del Concorso ordinario, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e per l'insegnamento del sostegno, per n. 185 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento bandito con deliberazione della Giunta provinciale n. 758 di data 5 giugno 2020 che, per alcune classi di concorso, non hanno garantito la copertura del fabbisogno assunzionale, con riferimento ai posti vacanti dell'organico di diritto;

Considerato che le classi di concorso, alla luce delle verifiche effettuate, che risultano caratterizzate da un fabbisogno assunzionale per il quale si rende necessaria l'attivazione della procedura concorsuale sono: A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado; A011 - Discipline letterarie e latino A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado e A041 - Scienze e tecnologie informatiche;

Dato atto che, in considerazione dell'ulteriore fabbisogno assunzionale e della consistenza delle graduatorie finali, la Giunta potrà autorizzare l'utilizzo di queste ultime anche che per le assunzioni

a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 15 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento), come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e dal decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 346, ed in particolare l'articolo 2 che attribuisce alla Provincia le funzioni esercitate dagli organi centrali periferici dello Stato in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale insegnante delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia, ad essa espressamente conferendo il compito di istituire i ruoli e determinare la consistenza organica;

Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento concernente "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici" (D.P.P. 12.10.2007 n. 22-102/Leg.);

Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro 2002/2005 del comparto scuola applicabile al personale docente sottoscritto il 29 novembre 2004 e in particolare l'articolo 22 come sostituito dall'articolo 11 dell'accordo provinciale sottoscritto il 15 ottobre 2007;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

Vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. concernente i principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo.

Visto il decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'articolo 15 che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse;

Visto l'articolo 13 del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali;

Visto il decreto del ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 65;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'articolo 15 che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, previa indicazione da parte

dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale.

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

Visto l'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modifiche (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

Visti gli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m. avente ad oggetto "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", relativo ai titoli di precedenza e preferenza, a parità di merito, per quanto non previsto dall'articolo 25 del citato D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2830 di data 29 dicembre 2006 avente ad oggetto "disposizioni in materia di tassa di ammissione ai concorsi indetti dalla provincia autonoma di trento";

Dato atto che è stata effettuata la prescritta informativa alle Organizzazioni sindacali di categoria sulle modalità di svolgimento della presente procedura concorsuale;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, in conformità del bando quadro approvato, in ultimo, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2210 di data 2 dicembre 2022, e con l'adeguamento in base alle classi di concorso effettivamente attivate nella presente procedura, il bando di concorso allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché i relativi allegati A (Tabella di valutazione titoli), B (Precedenze), C (Preferenze);

2. di dare atto che la presente procedura concorsuale ha ad oggetto le seguenti classi di concorso, singolarmente individuate secondo criteri di programmazione che tengono conto dei fabbisogni assunzionali: A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado; A011 - Discipline letterarie e latino; A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado e A041 - Scienze e tecnologie informatiche;

3. di dare atto che il bando di concorso sarà pubblicato sul sito internet www.vivoscuola.it, nell'apposita area dedicata, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dando atto che dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione;

4. di fissare la tassa di ammissione alla procedura in oggetto in 25,00 euro ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 2830 di data 29 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di dare atto che, in considerazione dell'ulteriore fabbisogno assunzionale e della consistenza delle graduatorie finali, la Giunta potrà autorizzare l'utilizzo di queste ultime anche che per le assunzioni a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 15 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16;
6. di dare atto che avverso questo provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione dello stesso.

Adunanza chiusa ad ore 10:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Bando

002 All. A Tabella titoli

003 All. B Riserve

004 All. C Preferenze

Il vice presidente
Mario Tonina

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Concorso straordinario per titoli ed esami, a carattere abilitante, per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento - articolo 15 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16. Bando di concorso.

Articolo 1
POSTI A CONCORSO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16 "Legge di stabilità provinciale 2021", e del bando quadro approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2210 di data 2 dicembre 2022 è indetto un concorso straordinario per titoli ed esami, a carattere abilitante, per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento.

2. Il concorso è indetto per le seguenti classi:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
CLASSE CONCORSO	
A001	Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado
A022	Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	
CLASSE CONCORSO	
A011	Discipline letterarie e latino
A041	Scienze e tecnologie informatiche

3. Le graduatorie formate a seguito dell'espletamento della presente procedura concorsuale hanno validità indeterminata e saranno utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato, fino al loro esaurimento.

4. Le graduatorie formate in esito alle procedure di cui al comma 2 secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 18/2021, sono così utilizzate:

a) in presenza di eventuali altre graduatorie del concorso straordinario indetto ai sensi dell'articolo 22 (Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 e del concorso straordinario indetto ai sensi dell'art. 21 (Ulteriori misure per la stabilizzazione del

personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, dopo l'esaurimento di queste ultime;
b) in presenza di eventuali altre graduatorie del concorso straordinario indetto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1066 del 24 luglio 2020, dopo l'esaurimento di queste ultime.

5. Gli assunti hanno diritto al trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale docente della Provincia autonoma di Trento.

Articolo 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

- Servizio competente: Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola;
- Legge provinciale 5/2006: legge 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;

Articolo 3 ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO

1. Il Servizio per il Reclutamento e la gestione del personale della scuola, di seguito denominato “Servizio competente”, provvede all’istruttoria delle domande di concorso, cura l’organizzazione del concorso, vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali, pubblica le graduatorie e procede alle esclusioni dei candidati privi dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

2. Le operazioni concorsuali devono concludersi, salvo proroga motivata disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, entro centottanta giorni dalla data di inizio dello svolgimento della prima prova di concorso, escluso l’eventuale test preselettivo.

3. Il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dell’Ufficio Concorsi e assunzioni del personale della scuola che è incardinato nel Servizio competente.

4. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi, durante l’orario di ufficio, al numero 0461/491340.

Articolo 4 REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Alla procedura concorsuale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- A. essere docenti delle scuole secondarie di I e II grado inclusi nelle graduatorie di istituto della Provincia Autonoma di Trento triennio scolastico 2017-2020, prorogate al 31 agosto 2021.
- B. essere in possesso di abilitazione all’insegnamento

o in alternativa

del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento congiunto ai 24 crediti formativi universitari (CFU) previsti dalla normativa vigente.

- C. aver prestato, tra l'anno scolastico **2014/15** e l'anno scolastico **2021/22**, almeno tre anni di servizio d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali – in tale ultimo caso anche a tempo indeterminato su medesima classe di concorso -, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso/posto per il quale si concorre.
- D. aver prestato il servizio d'insegnamento di cui al punto precedente presso scuole secondarie.
- E. per chi partecipa per posti di sostegno, oltre ai requisiti di cui ai punti A-D, anche essere in possesso del diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Non possono partecipare:

- 1) i candidati già inseriti nelle graduatorie, per la medesima classe di concorso / posto di sostegno, dei precedenti concorsi straordinari per titoli indetti con le deliberazioni della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 879 e 19 ottobre 2018, n. 2037 e 27 marzo 2020 n. 411;
- 2) i candidati che hanno rinunciato all'assunzione a tempo indeterminato a seguito dello scorrimento delle graduatorie delle procedure concorsuali sopra citate o delle graduatorie provinciali per titoli per la medesima classe di concorso / sostegno;
- 3) i candidati che hanno rassegnato le dimissioni dal servizio dopo l'assunzione in ruolo avvenuta a seguito dello scorrimento delle graduatorie dei precedenti concorsi straordinari per titoli indetti con le deliberazioni della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 879 e 19 ottobre 2018, n. 2037 e 27 marzo 2020 n. 411.
- 4) i candidati assunti con contratto a tempo indeterminato nella figura professionale di docente presso le Istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento;

Articolo 5**REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE**

1. Gli aspiranti all'assunzione devono possedere, oltre i requisiti specifici di cui all'articolo 4, i seguenti requisiti generali:

- a) età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e non superamento del limite previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero, laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di Stati terzi e titolare del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o titolare dello

status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (articolo 38 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 67);

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, ove previsto, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo i candidati, i quali possono farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa. Vengono sottoposti a visita medica gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute o all'incolumità dei colleghi di lavoro e alla sicurezza degli alunni loro affidati;

e) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione, incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice penale ("dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione") ai sensi dell'art. 35 bis del decreto legislativo 165/2001;

f) non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;

g) non aver subito condanne per reati diversi da quelli delle lettere precedenti che, alla luce della condotta posta in essere e del tempo trascorso, a giudizio dell'Amministrazione, ostino all'assunzione in relazione al profilo professionale messo a concorso;

h) non essere stati dichiarati decaduti per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in quest'ultimo caso l'Amministrazione si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura;

i) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

2. Non possono essere assunti coloro che nei cinque anni precedenti l'assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 32 quinquies del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici) o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione. I docenti possono comunque presentare domanda e concorrere alla procedura: le assunzioni dalle graduatorie del presente bando potranno saranno disposte al maturare dei termini sopraindicati.

3. Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana per l'esercizio della professione docente, secondo quanto previsto dalla circolare del M.I.U.R. prot. 5274 del 7 ottobre 2013;
- c) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

4. I requisiti suddetti devono essere altresì posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda, nonché alla data di assunzione. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo. L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti, nonché di quelli di cui all'articolo 4, e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata del dirigente del Servizio competente, l'esclusione dalle graduatorie dei richiedenti in difetto dei requisiti prescritti. Nelle more dell'accertamento, i richiedenti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'inclusione nelle graduatorie stesse.

Articolo 6

CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE E IMMISSIONE IN RUOLO

1. I candidati, non in possesso di abilitazione all'atto della presentazione della domanda, che hanno ottenuto nella prova d'esame di cui all'articolo 8 una valutazione pari o superiore a 56/80, conseguono l'abilitazione all'insegnamento a seguito dell'approvazione della graduatoria da parte della Giunta provinciale, secondo quanto previsto all'art. 12. I candidati in caso di assunzione a tempo indeterminato sono soggetti al periodo di formazione e prova secondo la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni statali in materia.

Articolo 7

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere **compilata e presentata** con modalità telematica, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata: "CONCORSI – Figura professionale: Docente della scuola a carattere provinciale", seguendo le istruzioni per la compilazione fornite allo stesso indirizzo, entro il termine di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; se il termine per la presentazione della domanda scade nel giorno di sabato o festivo il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, **l'Amministrazione considererà valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo per quella determinata classe di concorso/sostegno.**

2. L'accesso alla domanda online deve avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d'identità elettronica (CIE), seguendo le istruzioni per la compilazione e presentazione che saranno fornite allo stesso indirizzo. La presentazione della domanda tramite tali modalità equivale, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2016, n. 2468 e dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, alla presentazione della domanda con apposizione di firma autografa.

3. Nel modulo di domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 5, dei requisiti di ammissione specifici previsti dall'articolo 4, l'assenza di eventuali cause ostative alla partecipazione al concorso ai sensi dei due articoli precedenti, i titoli valutabili previsti nell'Allegato A) nonché quanto previsto dal successivo comma 4.

4. Nella domanda di ammissione il candidato deve altresì dichiarare:

- a) eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all'articolo 3 della L.P. 10 settembre 2003 n. 8 o di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di soggetti portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA) nonché la richiesta, per l'espletamento delle prove, di eventuali ausili in relazione all'handicap o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o necessità di tempi aggiuntivi. I candidati devono far pervenire a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, in tempo utile rispetto allo svolgimento delle prove, in originale o in copia autenticata – all'Ufficio concorsi e assunzioni del personale della scuola, via Gilli n. 3, Trento – la certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio e apposito certificato medico per quanto attiene l'indicazione precisa dei tempi aggiuntivi e degli ausili di cui il candidato dovesse eventualmente avere bisogno. La documentazione può essere inviata anche in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del Servizio competente (serv.perscuola@pec.provincia.tn.it). La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta;
- b) l'eventuale richiesta, per i candidati portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di sostituire la prova scritta di cui all'art. 8 con un colloquio orale di analogo contenuto disciplinare (tale richiesta deve essere supportata dalla documentazione di cui al punto a) che attesti una grave disgrafia e disortografia);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- d) l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'Allegato B) al presente Bando. La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati;
- e) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all'Allegato C) al presente bando. La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati;
- f) il Comune di residenza, l'esatto indirizzo, qualora diverso da quello di residenza, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;

- g) la classe di concorso per la quale intende concorrere. **Ciascun candidato può concorrere per una sola classe di concorso;**
- h) il titolo di abilitazione posseduto ai fini dell'accesso, o altro titolo di ammissione, con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, della data del rilascio, del voto riportato; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
- i) i titoli culturali e di servizio valutabili, secondo l'Allegato A) di questo bando, maturati entro la data di presentazione della domanda;
- j) di aver provveduto al versamento della tassa concorsuale fissata in Euro 25,00. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso i circuiti di pagamento "PagoPA". All'interno del modulo della domanda è disponibile il link al sito pagoPA.provincia.tn.it per effettuare il pagamento. Le informazioni sulle modalità di pagamento sono consultabili nella pagina del portale dei servizi. L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica dell'avvenuto versamento; la tassa non può in nessun caso essere rimborsata.

5. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal seguente bando;

6. Il Servizio competente verifica la validità delle domande e la relativa completezza di cui al comma 5;

7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, non è possibile richiedere e accettare certificati rilasciati da Pubbliche amministrazioni che restano utilizzabili solo nei rapporti tra privati; detti documenti devono essere sostituiti dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse o dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 445/2000. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al decreto del presidente della Repubblica 445/2000, il candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.

9. Il candidato può, in ogni caso, richiedere l'accertamento d'ufficio dei seguenti titoli:

- a) servizio di insegnamento in qualità di docente nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale dal 1° gennaio 1998;
- b) servizio di insegnamento in qualità di docente negli Istituti di formazione professionale della Provincia di Trento (Istituto di Formazione professionale Alberghiero Levico e Rovereto e Istituto di Formazione professionale Servizi alla Persona e del Legno "Pertini" - Trento) dal 1° gennaio 1998.

Articolo 8 PROVA D'ESAME

1. La prova d'esame consiste in una prova scritta, da svolgersi tramite sistema informatizzato. Essa è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata della prova è pari a centocinquanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La prova d'esame ha per oggetto i programmi di cui all'allegato C del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, tenuto conto anche dell'errata corrige pubblicata dal Ministero a riguardo. Essa inoltre presuppone la conoscenza degli elementi di specificità del sistema educativo provinciale ed in particolare: la legge provinciale sulla scuola (legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), il regolamento e le linee guida per il primo ciclo di istruzione (decreto del presidente della provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg.), il Regolamento per la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale (Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg.), il Regolamento BES (Decreto del presidente della provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.), il Regolamento per l'inclusione degli alunni stranieri (Decreto del presidente della provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg.).
2. La prova scritta è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue:
 - a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;
 - b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
3. Per la valutazione delle prove scritte, le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione utilizzate per la procedura di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 ("Procedura Straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado"), reperibili sul sito del Ministero dell'Istruzione e che saranno pubblicate sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it
4. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, fatto salvo quanto autorizzato dalla commissione in ragione della specificità delle prove. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dalla procedura.
5. Le prove di cui al comma 2 non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
6. A ciascuno dei quesiti di cui al comma 2, lettera a), è assegnato un punteggio massimo pari a 15 punti. Al quesito di cui ai commi 2, lettera b) sono assegnati al massimo 5 punti.
7. Superano le prove di cui al comma 2 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 6.
8. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura.

Articolo 9 COMMISSIONI ESAMINATRICI

1. Le Commissioni esaminatrici, una per ogni classe/tipo posto messo a concorso, sono nominate con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto in materia dalla legge sul personale della Provincia e dal suo regolamento di attuazione adottato con il decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)" e ss.mm.

Articolo 10

DIARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME

1. L'avviso relativo al calendario delle prove d'esame, con la sede e la sua esatta ubicazione, è comunicato tramite pubblicazione sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it almeno venti giorni prima della data di inizio della prova d'esame.
2. I candidati si devono presentare muniti di documento di riconoscimento valido e al rispetto delle eventuali ulteriori indicazioni gestionali che saranno indicate nell'avviso di convocazione dalla struttura competente.
3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. Non sono a tale fine giustificati eventuali ritardi anche imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
5. Gli avvisi previsti da questo articolo hanno valore di notifica a tutti gli effetti e non viene inviata alcun tipo di comunicazione personale.

Articolo 11

TITOLI DI SERVIZIO E DI CULTURA

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando. I titoli valutabili devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione. Non viene consentita l'integrazione con nuovi titoli in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Le Commissioni esaminatrici, nel rispetto dell'anonimato dei candidati, procedono alla valutazione dei titoli di coloro che abbiano superato la prova d'esame.
3. Per la valutazione dei titoli di servizio le Commissioni si avvalgono anche del supporto del servizio competente.
4. Il risultato della valutazione dei titoli dei candidati è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul portale tematico www.vivoscuola.it/concorsi, congiuntamente all'esito della prova d'esame.
5. Tutti i titoli di servizio e cultura che i candidati intendono presentare per la valutazione devono essere dichiarati nel modello di domanda. La mancata dichiarazione comporta la non valutazione del titolo, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 7.
6. Tutti i titoli di servizio e di cultura devono essere autocertificati, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 7; in questo caso occorre indicare tutti gli elementi e i dati necessari alla valutazione del certificato sostitutivo. Quando l'autocertificazione sia incompleta, o comunque imprecisa, i titoli non verranno valutati. In ogni caso sono valutati solo ed esclusivamente i titoli autocertificati e autodichiarati. I candidati sono invitati a limitarsi ad indicare unicamente i titoli

valutabili. Si valutano solo i titoli posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

7. Su richiesta del candidato i titoli di servizio svolti alle dirette dipendenze della Provincia Autonoma di Trento dopo il 1° gennaio 1998 sono acquisiti e valutati d'ufficio dall'Amministrazione sulla base della documentazione a disposizione della stessa.

8. Il Servizio competente si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

9. Ai titoli, indicati nell'Allegato A, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 20 punti. L'allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli.

Articolo 12

FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le commissioni esaminatrici provvedono alla compilazione delle graduatorie ad esito dei singoli concorsi, distinte per tipo posto e classe di concorso; il punteggio finale della graduatoria è dato dalla somma del punteggio ottenuto nella prova e del punteggio attribuito ai titoli.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, approva la graduatoria della procedura concorsuale. Gli aspiranti docenti saranno graduati con il punteggio complessivo con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'Allegato C.

3. L'avviso della pubblicazione delle graduatorie previste dal comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; le graduatorie sono pubblicate sul portale Vivoscuola (www.vivoscuola.it). Dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione decorre il termine per eventuali impugnative.

Articolo 13

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. Il candidato inserito nella graduatoria definitiva del concorso oggetto del presente bando che risulti in regola con la prescritta documentazione e la cui posizione non sia subordinata a scioglimento della riserva, ha titolo a essere assunto con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del vigente contratto collettivo provinciale del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale.

2. In presenza di pluralità di sedi disponibili, l'interessato ha diritto di scegliere la sede secondo l'ordine di inclusione in graduatoria, fermo restando quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dagli articoli 97 e 98 della legge provinciale 5/2006.

3. I docenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di formazione e di prova e, ai sensi del comma 2, articolo 94, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e del comma 11 bis, dell'articolo 50, della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, e sono soggetti altresì ai vincoli di permanenza territoriale previsti dalla legislazione provinciale vigente.

4. La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata comunque alla verifica della compatibilità della stessa con quanto previsto dalla legge finanziaria provinciale in merito alla dotazione complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e alla relativa copertura finanziaria.

5. Il candidato assunto in ruolo dalle graduatorie di cui al presente bando sarà in ogni caso depennato dalle eventuali altre graduatorie per l'assunzione in ruolo in cui lo stesso risulti incluso, anche se per classe di concorso diversa. Parimenti si procede al depennamento dalle graduatorie del presente bando, in caso di assunzione in ruolo da altra graduatoria (per titoli o concorsuale) anche per una diversa classe di concorso di inclusione. Le medesime disposizioni trovano applicazione in caso di rifiuto all'assunzione in ruolo, ma esclusivamente per la classe di concorso per cui il candidato rifiuta.

6. I calendari relativi alle convocazioni per le immissioni in ruolo così come gli elenchi nominativi degli aventi diritto sono pubblicati sul portale tematico www.vivoscuola.it almeno tre giorni prima della data stabilita senza nessuna ulteriore comunicazione ai candidati. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

7. Le modalità e i criteri per l'assegnazione della sede di titolarità fanno riferimento alla disciplina in vigore al momento dell'approvazione del presente bando.

Articolo 14

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI DELLA SCOLA LADINA DE FASCIA E PER LE ISTITUZIONI CON STUDENTI RESIDENTI NEI COMUNI MOCHENI E A LUSERNA

1. I posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente della scuola ladina de Fascia sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 97 della legge provinciale 5/2006.

2. I posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole facenti parte di un'istituzione scolastica situata in comune mocheno o cimbro sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 della legge provinciale 5/2006.

3. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi dei commi 1 e 2, sono tenuti alla permanenza per un quinquennio nella scuola individuata nell'atto di nomina secondo quanto previsto dagli articoli 97 comma 5 e 98 comma 1 bis della legge provinciale 5/2006.

Articolo 15

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI RITO, AUTOCERTIFICAZIONI E CONTROLLI

1. Gli eventuali assunti dovranno presentare, entro il termine fissato dall'Amministrazione, a pena di decadenza, l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti.

2. All'atto dell'assunzione e comunque prima della scadenza del periodo di formazione e di prova o, qualora si rendesse necessario, durante il rapporto di lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il candidato, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa. Alla visita medica verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa, per la natura e il grado della loro invalidità, in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale per cui si concorre.

3. Dovranno altresì dichiarare, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all'eventuale assunzione, di non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l'essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies del codice penale o per mancato superamento del periodo di formazione e di prova del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima categoria o livello a cui si riferisce l'assunzione.

4. La Provincia autonoma di Trento procederà, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 16 RICORSI

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola
INFORMATIVA
EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Con riferimento alla procedura concorsuale, si informa che il Regolamento UE 679/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento, con la presente informativa la Provincia Autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento relative al trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato e presso terzi.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio per il Reclutamento e Gestione del Personale della Scuola (Via Giuseppe Gilli, 3 – 38121 Trento, tel. 0461.491357, fax 0461.497287, e-mail serv.perscuola@pec.provincia.tn.it).

Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD), cui si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, sono: via Mantova n. 67, 38122 Trento, , fax 0461/499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare nell'oggetto: "*Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE*").

L'elenco degli amministratori di sistema, la cui attività riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale degli interessati, è consultabile presso la sede del Titolare.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati: per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett.e), del Regolamento), e in particolare per l'espletamento della procedura concorsuale ed eventualmente per l'instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti della L.P. 5/2006.

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario per la partecipazione alla procedura concorsuale. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti, non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alla procedura concorsuale.

Con riferimento ai dati personali riconducibili a “categorie particolari”, ex art. 9 del Regolamento (es appartenenza sindacale, dati relativi alla salute), si precisa come il relativo trattamento sia necessario ai sensi dello stesso art. 9 del Regolamento per un motivo di interesse pubblico rilevante, in particolare come individuato dalla Legge 104/1992 e ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici.

Si precisa che essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Quanto ai dati relativi allo stato di salute, che non possono in ogni caso essere diffusi, si evidenzia altresì come tali dati siano trattati in conformità all’art. 2-septies del D. Lgs. 196/03 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificamente previsto dal Garante.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati anche da soggetti nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento che svolgono attività strumentali per il Titolare e prestino adeguate garanzie per la protezione dei dati personali ovvero:

- Trentino Digitale – Via G. Gilli 2 – 38121 Trento

- Polo archivistico dell’Emilia Romagna (conservazione a norma dei documenti digitali)

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della L.p. 5/2006 e d.lgs. 33/2013.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comuniciamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”, è di 10 anni.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO

In base alla normativa vigente Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i seguenti diritti:

- chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
- opporsi al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione, salvo che il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21);

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunicherà a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate. Qualora Lei lo richieda il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

Ai sensi dell’art. 77, qualora l’Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Allegato "A"

Tabella dei titoli valutabili nella procedura denominata "Concorso straordinario per titoli ed esami, a carattere abilitante, per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento - articolo 15 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16" e ripartizione dei relativi punteggi.

La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i 20 punti , e qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.		
	Tipologia	
	Titoli accademici scientifici e professionali	Punteggio
A	PUNTEGGIO PER IL TITOLO DI ACCESSO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE	
A.1	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni	
A.1.1	<p>Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso; abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito).</p> <p>I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 1,5.</p>	<p>Punti: se $p \leq 75$: 0 punti se $p > 75$: $\frac{p-75}{5}$ arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi</p>
A.1.2	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p><i>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</i></p>	Punti 5
A.1.3	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l'attribuzione di ulteriori:</p> <p><i>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</i></p>	Punti 2

B	Punteggio per i titoli accademici e scientifici	
B.4	Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale	
B.4.1	Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)	Punti 5
B.4.2	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 8 aprile 2009 n. 42 (per ciascun titolo)	Punti 5
B.4.3	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (per ciascun titolo)	Punti 5
B.4.4	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (per ciascun titolo)	Punti 5
B.4.5	Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM. (per ciascun titolo)	Punti 5
B.4.6	Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale.	Punti 3
B.4.7	Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1.1 o B.4.6.	Punti 1,5
B.4.8	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo) .	Punti 1,50
B.4.9	Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (per ciascun titolo) Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali per i posti di sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene tuttavia valutato, anche nelle procedure per posti di sostegno, qualora si tratti di ulteriore titolo di specializzazione rispetto a quello che costituisce titolo di accesso.	Punti 2
B.4.10	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE.	Punti 1,5
B.4.11	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, o Corso di metodologia CLIL conseguito presso IPRASE purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera.	Punti 1

B.4.12	<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (si valuta un solo titolo per ciascuna lingua straniera)</p> <p>a) Certificazione C1 b) Certificazione C2</p>	<p>a) C1 Punti 1,5 b) C2 Punti 2</p>
B.4.13	<p>Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici (per ciascun titolo)</p>	<p>Punti 0,50</p>
B.4.14	<p>Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato "A" al DM 25 febbraio 2016, n. 92.</p>	<p>Punti 1,5</p>
C	Titoli di servizio e continuità	
C.1	<p>Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema provinciale o nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. E' altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. L'insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.</p> <p>Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.</p>	<p>Punti 1 per ciascun anno di servizio</p>
C.2	<p>Al servizio effettivamente prestato per almeno 3 anni scolastici continuativi nelle scuole secondarie provinciali a carattere statale di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Trento sono attribuiti ulteriori:</p> <p>Il punteggio è riconosciuto per un massimo di tre volte. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.</p>	<p>Punti 1</p>

ALLEGATO B)

CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA RISERVA NELL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.

A) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA I SOGGETTI CHE RISULTANO IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE DI INVALIDITÀ' PREVISTA DALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, NEI LIMITI DI SEGUITO RIPORTATI.

A1) Nel limite del 7 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'articolo 1 della legge 68/1999, nonché dall'articolo 1 della legge 302/1990 e precisamente:

1. invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia;
2. invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
3. invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
4. persone non vedenti o sordomute (sono considerati non vedenti coloro che sono affetti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sono considerati sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
5. invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Documentazione richiesta:

attestazione dell'invalidità riconosciuta dalla competente Commissione medica.

Per poter fruire della riserva del posto ai sensi della legge 68/1999 il candidato deve essere iscritto agli elenchi-graduatorie della legge 68/1999 entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dopo l'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione provinciale presenterà richiesta all'Agenzia del lavoro di riconoscimento dell'assunzione ai fini della riserva: il candidato dovrà confermare la permanenza dello stato invalidante (con un verbale di invalidità civile in corso di validità e dovrà risultare iscritto agli elenchi-graduatorie della legge 68/1999 entro la data in cui l'Agenzia del lavoro effettuerà il riconoscimento.

A2) Nel limite dell'1 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'articolo 18 della legge 68/1999, nonché dall'articolo 1 della legge 407/1998, che risultino iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e precisamente:

- orfani e coniugi superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, di deceduti o resi permanentemente invalidi a causa di atti di terrorismo consumati

in Italia e categorie equiparate (per questa categoria non è richiesto lo stato di disoccupazione);

- orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- profughi italiani rimpatriati.

Documentazione richiesta:

i titoli di cui al punto A.2 dovranno essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Tali precedenze, fino al limite del 50 per cento delle eventuali assunzioni, vengono applicate dalla Provincia Autonoma di Trento solo qualora la stessa Amministrazione si trovi nella necessità di coprire la quota percentuale rispettivamente del 7 e dell'1 per cento delle categorie sopra elencate.

Ai sensi della legge 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

B) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA DEL 30% dei posti a concorso i militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'articolo 678, comma 9 e dell'articolo 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni (Codice dell'ordinamento militare).

I soggetti militari attualmente destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni), i VFB in ferma triennale, e gli Ufficiali di complemento biennale o in ferma prefissata.

Documentazione richiesta:

i titoli di cui al punto B) dovranno essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

ALLEGATO C)

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO (articolo 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni e articolo 25 del D.P.P. n. 22- 102/Leg. di data 12 ottobre 2007):

1. GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE
2. I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
3. I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
4. I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
5. GLI ORFANI DI GUERRA
6. GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
7. GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
8. I FERITI IN COMBATTIMENTO
9. GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA NONCHÉ I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA
10. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
11. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
12. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
13. I GENITORI VEDОВI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDОВI O NON SPOSATI DEI CADUTI DI GUERRA
14. I GENITORI VEDОВI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDОВI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
15. I GENITORI VEDОВI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDОВI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO O PRIVATO
16. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI
17. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (come lavoratore dipendente), PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
18. I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO (indicare il n. dei figli a carico)
19. GLI INVALIDI E I MUTILATI CIVILI

20. I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA

In caso di ulteriore parità, la preferenza è determinata:

1. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato servizio in Provincia o in altre amministrazioni pubbliche (indicare l'Amministrazione presso la quale è stato prestato il servizio);
3. dalla più giovane età;
4. dal maggior punteggio o valutazione conseguiti per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.

In caso di permanenza di parità di merito e di titoli, la preferenza è data al genere meno rappresentato nella qualifica oggetto del concorso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso.

Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui al punto 19), dovranno essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Ai sensi della legge 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.